

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Maria Acagnino ,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 335/ /2025

rilevato che la proponente ha inteso chiedere l'accesso alla procedura denominata *“piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)”*;

esaminata la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'UNES di Catania, nella persona del gestore dott.ssa Josephine Urso;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI *“1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura”*;

rilevato che, ad una prima valutazione, la proposta avanzata dalla ricorrente appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nella relazione redatta dall'OCC;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo il piano di riparto individuato nella relazione;

rilevato che, in seno al ricorso, la debitrice ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli art.li 63 ss CCI

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

La debitrice che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice.

Si comunichi.

Catania, 24/03/2026

Il Giudice

Maria Acagnino